

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

45/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

### **1425/21 Alunna disabile inserita in classe di 25 alunni invece che da 20, genitori ricorrono al Tar. Sentenza**

di *Laura Biarella*

Il TAR per il Veneto (Sez. I, Sentenza del 09 dicembre 2021), accogliendo il ricorso interposto dal padre di un'alunna disabile, inserita in una prima classe di 25 alunni, ha affermato che la costituzione di una classe con un numero di alunni superiore a 20 è illegittima, quando manchi del tutto la motivazione in relazione sia alla deroga al contingente numerico fissato dalla legge, sia alla tendenziale riduzione del numero degli studenti iscritti in ciascuna classe, prospettata dalla legge sulla cd. buona scuola, al fine di promuovere la qualità didattica a favore delle esigenze formative dello studente con disabilità.

#### **L'inserimento di un'alunna disabile in una classe di 25 alunni**

Il padre di un'alunna minore di età e disabile, iscritta al primo anno di una scuola, si è rivolto al Tar Veneto esponendo che la figlia risulta affetta da un disturbo che interessa l'area della relazione e della comunicazione, certificato ai sensi della legge. Lo stesso genitore ha appreso che la bambina sarebbe stata inserita, per l'a.s. in corso, in una classe composta da 25 alunni, chiedendo che, tenendo conto dell'accertata disabilità, fosse inserita in una classe con un numero più esiguo di alunni.

#### **Il ricorso al TAR**

Constatato il mancato accoglimento della propria istanza, l'uomo ha impugnato la circolare con cui il direttore scolastico aveva disposto la creazione di due classi prime, rispettivamente da 25 e 26 alunni, nonché l'allegato elenco, contenente i nominativi degli alunni iscritti, nella parte in cui la minore risultava inserita nella classe. Lo stesso ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 5, c. 2 del d. P.R. n. 81 del 2009, nella parte in cui prevede che le classi iniziali, qualora accolgano alunni con disabilità, siano costituite "di norma" con non più di 20 alunni, salvo deroga sorretta da espressa motivazione, la quale, nel caso di specie, risultava del tutto assente.

#### **La normativa che regola la composizione delle classi in presenza di alunni disabili**

Il D.P.R. n. 81/2009, recante le norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, all'art. 5, c. 2, stabilisce che "Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola". Inoltre, la legge sulla "buona scuola" stabilisce che il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2009, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

#### **La necessità di motivare il superamento del limite numerico**

Alla luce di tale quadro normativo il Tar ha rilevato che la classe scolastica iniziale di ciascun ciclo di istruzione, nella quale risulti inserito un alunno disabile, non può essere composta da più di 20 alunni, salva motivazione espressa, in ordine al superamento di tale limite numerico. Motivazione che deve comunque tenere conto dell'obiettivo, stabilito per tutte le classi (e non solo per quelle iniziali), di promuovere, attraverso la riduzione degli alunni, il miglioramento della qualità didattica "in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità". Per l'effetto, la costituzione di una classe con un numero di alunni superiore è illegittima, quando, come nel caso di specie, manchi del tutto la motivazione in relazione sia alla deroga al contingente numerico fissato dalla legge, sia, sotto altro profilo, alla tendenziale riduzione del numero degli studenti iscritti in ciascuna classe, prospettata dalla legge sulla cd. buona scuola, al fine di promuovere la qualità didattica a favore delle esigenze formative dello studente con disabilità. Il ricorso è stato quindi accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

[Alunna disabile inserita in classe di 25 alunni invece che da 20, genitori ricorrono al Tar. Sentenza - Orizzonte Scuola Notizie](#)